



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

NOTE SU SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE

CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI

Maggio 2020

Rev. 2





SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE

Innanzitutto una premessa d'obbligo. Questo vademecum, così come tutte le indicazioni di carattere operativo, normativo e legislativo fornite in varie forme sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria alle imprese, hanno l'esplicito scopo di tutelare le imprese stesse ed evitare che a causa di utilizzi impropri, generici o sbagliati del termine "*sanificazione*" si trovino in futuro a dover affrontare eventuali contenziosi e contestazioni in ordine all'operato.

Per CNA installazione impianti è fondamentale distinguere gli ambiti delle attività di:

- **Sanificazione Ambienti**
- **Igienizzazione/"sanificazione" Impianti.**

In entrambi gli ambiti possono intervenire solo le imprese in possesso di particolari e determinati requisiti previsti dalla legge.

Cerchiamo pertanto di chiarire, anche alla luce delle recenti ordinanze regionali, il tema della "*sanificazione*" poiché, come già accaduto in precedenza, anche con l'avvio della c.d. Fase 2 si stanno ponendo numerosi interrogativi circa gli interventi da effettuare per garantire, nei limiti del possibile, la necessaria salubrità degli ambienti, siano essi quelli domestici che quelli di lavoro o, più in generale, quelli soggetti ad assembramento di persone (supermercati, centri commerciali, ecc.).

Premesso che la sanificazione COVID 19 così come indicato nella circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 prescrive sostanzialmente solo il trattamento superficiale la cosiddetta sanificazione degli ambienti, in talune realtà regionali, è stata estesa anche agli impianti di climatizzazione, aspetto che pone i tecnici del settore davanti ad oggettive difficoltà rispetto alle operazioni di loro competenza ed alla loro eventuale "certificazione" ai fini della riduzione del contagio.

Ma a ben vedere, la dizione "*sanificazione degli impianti*" utilizzata nelle

ordinanze regionali nonché nel Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità non consente un'interpretazione univoca ed appare più frutto di una approssimazione lessicale intesa come mera estensione agli impianti di attività da svolgersi negli ambienti piuttosto che un'attività definita in modo chiaro sia negli obiettivi che nei confini, anche e soprattutto, in termini di responsabilità da parte degli operatori chiamati in causa.

Infatti la Regione Abruzzo, che nella sua ordinanza regionale n. 42 del 20 aprile 2020 parlava di *“sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell'aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione”* in una successiva ordinanza, la n. 52 del 30 aprile 2020, ha precisato (punto 9, comma a) che ***“per sanificazione s'intende esclusivamente l'attività di pulizia, lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o sostituzione, da azionare, quali tipologie lavorative, in relazione allo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto, su valutazioni del responsabile dello stesso, anche per tramite professionisti e/o imprese”*** e che (comma b) ***“la sanificazione intesa come sopra, può inquadarsi nel ciclo di manutenzione già programmata dell'impianto e rientrare nella pianificazione temporale già prevista (anche già eseguita) e pertanto le necessità di ripeterla ai fini dell'ordinanza è lasciata a valutazioni del responsabile dell'impianto, anche per tramite di professionisti o aziende”***.

Al comma d) della medesima ordinanza, poi, si specifica che ***“Il documento di sanificazione (come descritta al comma a) può essere rilasciato dal responsabile dell'impianto anche tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/00”***.

In questo senso depone infatti il vigente quadro legislativo sulla base del quale sono state elaborate le considerazioni che seguono in merito alla sanificazione degli ambienti e degli impianti posti al suo servizio.

Il Decreto 7 luglio 1997, n. 274 *“Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di*

disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” definisce in modo chiaro ciascuna attività e sancisce i requisiti delle aziende e degli addetti del settore.

In particolare (art. 1):

- a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- e) **sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.**

Risulta evidente che la sanificazione è intesa come “summa” di attività diverse e si estende anche alla salubrità degli ambienti nel senso più ampio del termine andando ad interessare aspetti igrometrici, illuminotecnici e finanche acustici, la cui valutazione non può in alcun modo essere affidata all’azienda preposta alla sanificazione degli ambienti.

Pertanto tutti gli aspetti inerenti alle attività di cui ai commi da a) a d) possono

essere senz'altro svolti da imprese i cui requisiti peraltro sono definiti nel già richiamato Decreto 274/1997, mentre per tutto ciò che attiene alle attività di “*sanificazione*” (let. e) è del tutto evidente che ci si dovrà avvalere di aziende con determinati requisiti di capacità economico-finanziaria ed un Responsabile tecnico (un po' come nel nostro settore) che abbia specifici requisiti tecnico-organizzativi ed un rapporto di immedesimazione con l'impresa, così come previsto dalla legge.

In altre parole, con esplicito riferimento alle attività di sanificazione degli ambienti e di igienizzazione/pulizia/disinfezione degli impianti per le finalità di riduzione del contagio, a nostro parere sono chiamate in causa aziende diverse con proprie specificità.

1. IMPIANTI HVAC&R.

Chi può intervenire? **Impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/08 lettera c)**: impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.

L'intervento cui è chiamato l'impiantista dipenderà ovviamente dalla destinazione d'uso dell'immobile e dalla tipologia di impianto sul quale deve intervenire ed in questo senso si rimanda non solo al Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 (<https://www.iss.it/rapporti-covid-19>), ma anche agli approfondimenti in materia pubblicati dall'AiCARR sul proprio sito istituzionale http://www.aicarr.org/Pages/Normative/FOCUS_COVID-19_IT.aspx

Laddove infine, il tecnico fosse chiamato al rilascio di “certificati di sanificazione” degli impianti, in assenza di specifici fac-simile eventualmente predisposti dalla

Regione di competenza (che prima di firmare è bene valutare con attenzione), si suggerisce di utilizzare allo scopo il documento fiscale nel quale si potrà riportare un esplicito riferimento alla “sanificazione dell’impianto” ai sensi del DPCM ... e/o dell’Ordinanza regionale di competenza n. xx del g./mm/aaaa.

2. AMBIENTI

Chi può intervenire? **Impresa abilitata ai sensi DECRETO 7 luglio 1997, n. 274** con responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 3.

I requisiti tecnico-professionali sono i seguenti:

- a) **assolvimento dell’obbligo scolastico**, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all’interno di imprese del settore, o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
- b) **attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale** il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione);
- c) **diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività** il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonché

nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione);

- d) **diploma universitario o di laurea in materia tecnica** utile ai fini dello svolgimento dell'attività il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione.

a. AMBIENTI LAVORATIVI

Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC), questi movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno. Questi impianti devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne e comunque di non utilizzo dell'edificio). In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria.

In questa fase può risultare anche utile aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.

➤ **Operazioni da effettuare:**

- acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell'impianto VMC (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di

pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall'intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell'aria in ingresso, sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9);

- negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), tenere spenti gli impianti per evitare che, il possibile ricircolo del virus SARS-CoV-2 in aria;
- se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici;
- evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto;
- pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente;

b. AMBIENTI DOMESTICI

○ Operazioni da effettuare:

Nel caso in cui l'abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil o termoconvettori) dove l'aria che viene movimentata è sempre la stessa (l'impianto ricircola sempre la medesima aria), è opportuno:

- pulire regolarmente, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo in dotazione all'impianto per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. Anche in queste abitazioni è importante aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata continuamente nella stanza/ambiente;
- pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione con panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto ricordarsi di leggere attentamente le etichette, le istruzioni d'uso.

NOTE FINALI

Le imprese che operano nel campo delle attività di sanificazione, disinfezione e disinfestazione

- rientrano nel codice ATECO 81.29.10,
- scontano l'IVA ordinaria del 22%
- pagano un premio INAIL più alto di quello delle imprese impiantistiche (codice ATECO 43.2).

Ai fini del contributo previsto dal D.L. Cura Italia n. 18/2020 e D.L. liquidità 23/2020 è bene precisare nuovamente che le imprese che svolgono attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sono iscritte ad un elenco speciale presso la CCIAA che attesta il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 82/94, attuata con il DM 274/97 (v. pag. 3).

Ne consegue che **la sola dicitura “spese di sanificazione”** di per sé **non garantisce di ottenere il credito d'imposta** in quanto occorre che l'impresa che esegue l'intervento di “*sanificazione*” sia un'impresa qualificata per tale attività e che pertanto abbia il codice attività 81.29.10 aperto in Camera di Commercio.